


9305/15

Ac.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. LUCA PISTORELLI

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/01/2015

- Presidente - SENTENZA
N. 56/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 27032/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

parte offesa nel procedimento

avverso il decreto n. 2116/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensori Avv.;

AM

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari preso il Tribunale di Brescia, con decreto del 18/4/2014, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento instaurato contro _____ per infondatezza della notizia di reato. Il _____ era stato querelato dal socio di minoranza _____ perché, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della _____ srl, aveva concorso a vendere, ad un prezzo enormemente inferiore al reale e in una evidente situazione di conflitto di interessi, un terreno di proprietà della _____ srl alla _____ srl, di cui era amministratore delegato e proprietario, al 56 per cento, del capitale sociale.

2. Ricorre _____ a mezzo del difensore, avverso il decreto suddetto per violazione di legge. Deduce di essersi tempestivamente opposto, di fronte ad una prima richiesta di archiviazione del procedimento, insistendo per l'espletamento di una consulenza tecnica rivolta ad accertare il reale valore del terreno e che il Giudice delle indagini preliminari aveva accolto l'opposizione, disponendo l'effettuazione di apposita consulenza. Il Pubblico Ministero, invece, si era limitato a richiedere un accertamento di valore presso il competente ufficio finanziario, disattendendo la disposizione del giudicante e richiedendo, all'esito, nuovamente l'archiviazione. Contro la nuova richiesta aveva proposto opposizione, insistendo per l'espletamento di una consulenza tecnica; richiesta disattesa dal giudicante con "valutazioni attinenti al possibile esito della vicenda processuale", in patese violazione del diritto al contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO


La doglianza è fondata.

L'art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell'archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Al

Per l'effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'Inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuta (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell'apprezzamento sull'ammissibilità dell'opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine. Cosicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Sotto questo profilo, il provvedimento del Gip in esame va censurato avendo il giudice dichiarato inammissibile l'opposizione nonostante l'opponente ^{avrebbe} chiesto l'espletamento di consulenza tecnica rivolta ad accertare il reale valore del terreno compravenduto nel mese di dicembre del 2010, sul presupposto che, essendo la srl in una "difficile situazione finanziaria", l'immediata dismissione del terreno avrebbe potuto comunque giovare alla società. Senonché, l'assenza di una valutazione riferita all'epoca della dismissione (quella dell'ufficio finanziario si riferisce ad un'epoca di poco antecedente all'emissione del decreto di archiviazione, che è del 18/4/2014) ha comportato che la valutazione del giudicante non si è limitata all'aspetto della rilevanza e della pertinenza dell'integrazione probatoria richiesta, ma si è risolta in una vera e propria valutazione anticipata sulla "fondatezza" del suddetto elemento di indagine, avendo dato per scontato - con prognosi inammissibile, per assenza dei necessari elementi di confronto - che, quale che possa essere l'esito della consulenza, la re-ludicanda non ne rimarrà comunque influenzata.

Consegue a tanto che il provvedimento di archiviazione va annullato con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.




P.Q.M.


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 16/1/2015

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Stefano Palla)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi - 3 MAR 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Germana Lanzetta
Dei Uff. 1/1